

La riforma della riscossione locale

a cura di **Pasquale Mirto**

Roma – 10 novembre 2016
Piazza della Pillotta, 4 - Roma

Un evento atteso da decenni

- Il titolo del mio intervento sembrerebbe quasi un commento ad una riforma della riscossione locale già attuata.
- In realtà, la riforma non c'è ed è attesa da ormai troppo tempo. Anzi il contesto attuale, che prevede già un cronoprogramma per la riforma della riscossione tramite ruolo, farebbe auspicare un contemporaneo intervento anche sulla riscossione locale tramite ingiunzione di pagamento.
- Invero, nel corso dell'ultimo decennio vi sono stati interventi normativi episodici, scoordinati ed anche inattuati, come la delega contenuta nell'art. 10 della legge n. 23/2014.
- Il quadro normativo e gli interventi minimi necessari, **ma anche doverosi**, è stato minuziosamente spiegato nell'Audizione di Anci presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati sul D.L. 193/2016.

Ma cosa chiedono i Comuni?

Semplicemente di risolvere i problemi!

È indubbio che oggi il sistema della riscossione coattiva necessita di una rivisitazione generale, come peraltro evidenziato nell'art. 10 della legge 23/2014, rimasto inattuato.

I ritardi, il continuo ignorare le istanze che provengono dai Comuni e fatte proprie più volte da Anci, minano non solo le entrate comunali, fondamentali per la tenuta dei sempre più risicati bilanci comunali, ma creano anche inutili costi.

È evidente che norme scritte male, o semplicemente non più adeguate al contesto attuale, creano contenzioso, ed **il contenzioso costa**.

Costa ai Comuni, che devono affrontare contenziosi, non solo tributari, sulle modalità applicative di norme vetuste.

Costa al contribuente, che ovviamente deve essere assistito da un legale

Costa allo Stato, perché occorre pur pagare i Giudici

Basta poco!

- In realtà, le cose minime da sistemare, che vedremo dopo, non sono tante e basterebbe veramente poco per rendere il sistema subito funzionante.
- Ci sono delle proposte già scritte; si possono condividere, migliorare, ma attraverso un percorso partecipato dai vari attori che intervengono nella riscossione coattiva (Anci, comuni, concessionari privati, società in house) si può in brevissimo tempo scrivere una riforma attesa ormai da troppo tempo.

Le regole di governo della riscossione locale

Concentrando l'attenzione sulla fase «patologica» del processo di riscossione delle entrate, ovvero la riscossione coattiva, oggi l'ordinamento offre ai Comuni **tre modalità di riscossione coattiva**, nessuna delle quali esclude l'altra, potendo essere utilizzate alternativamente:

- a) riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602/1973;
- b) riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, di cui al Rd n. 639 del 1910;
- c) riscossione coattiva tramite gli ordinari mezzi giudiziari (Cass. Sez. Un. n. 20137/2006).

In alternativa alla riscossione coattiva l'ente può anche procedere alla cessione dei crediti tributari, disciplinata dall'art. 76 della legge 342/2000

Strumenti non paritari

- La normativa prevede strumenti (ruolo ed ingiunzione) più veloci e più semplificati per il recupero dei crediti comunali, rispetto agli ordinari mezzi giudiziari
- Tuttavia il quadro normativo è alquanto sconcertante
 - continue proroghe in attesa di una riforma che stenta a concretizzarsi
 - quote inesigibili congelate da decenni, ma via via erose dal depotenziamento degli strumenti di controllo, oltre che dal carattere ormai preistorico del credito;
 - due strumenti (ruolo ed ingiunzione) non paritari sotto il profilo dei poteri coercitivi;
 - regole incerte per l'ingiunzione di pagamento (aggio ed altre somme ripetibili dal debitore);
 - anomalia delle «ex concessionarie» non scorporate: assenza di regole e di tutele per gli enti locali: riscuotono con ingiunzione ma dubitano dell'applicabilità delle regole relative all'inesigibilità

La riforma: un obiettivo del legislatore

(art. 10, legge n. 23/2014)

- Assicurare **certezza, efficienza ed efficacia** nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, **adattandoli alle peculiarità della riscossione locale**

I vincoli del sistema

Le scelte operate dai Comuni sono state influenzate da una molteplicità di fattori:

- **esterni:** quadro normativo, soggetti abilitati alla riscossione;
- **interni:** organizzazione, personale sufficiente / qualificato, capacità di controllo di ciò che è affidato all'esterno (Equitalia, concessionario, affidatario servizi di supporto, ma anche società *in house*).

L'esigenza di investire sulla professionalità del personale è peraltro fotografata nella legge delega n. 23/2014: «*individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie*».

Le scelte organizzative

Dati i mezzi apprestati dal legislatore ed in base al personale a disposizione le scelte organizzative attuate dai Comuni possono essere così riassunte:

- 1) Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione: con il DI n. 193/2016 (art. 2) dovrebbe essere data sempre la possibilità per i Comuni di riscuotere tramite ruolo
- 2) Concessionario iscritto art. 53 del D.lgs. n. 446/97: ingiunzione di pagamento
- 3) Affidatario servizi di supporto alla riscossione diretta: ingiunzione di pagamento
- 4) Riscossione diretta (problema ufficiale della riscossione): ingiunzione di pagamento
- 5) Società in house: ingiunzione di pagamento
- 6) Società mista: ingiunzione di pagamento
- 7) Ufficio associato tra comuni: ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento
- 8) Utilizzo strumenti privatistici: codice procedura civile
- 9) Cessione credito
- 10)

Ma qual è lo strumento di riscossione più efficace?

Soluzione Equitalia

Soluzione più «tranquilla» per i Comuni, in quanto determina un'apparente deresponsabilizzazione dell'entrata portata a ruolo.

In realtà, c'è un coinvolgimento diretto e responsabile da parte dei funzionari comunali:

- a) nel concedere le rateizzazioni, se l'ente si è riservato tale facoltà (Art. 26 del Dlgs n. 46 del 1999);
- b) nel vagliare le richieste di annullamento avanzate dal debitore (commi 537-543, legge n. 228/2012); → il silenzio determina l'annullamento automatico della cartella
- c) nel controllo delle domande di scarico per inesigibilità
- d) l'opportunità di non far prescrivere il credito scaricato mantenendolo «in vita» con una successiva ingiunzione, ma ciò presuppone un controllo puntuale e soprattutto che Equitalia non abbia fatto prescrivere il credito
- e) possibilità di «subire» condoni (commi 618-624 legge 147/2013) ed annullamenti di ruolo (fino a 2000 euro per i ruoli ante 2000 – commi 527.528 legge 228/2012 ed ora il DL n. 193/2016)
- f) limitazioni alle attività di controllo delle quote inesigibile (di norma il 5% delle comunicazione e comunque per importi superiori a 300 euro)
- g) ritardo incomprensibile nella trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità: nel 2018 comunicazioni relative al 2013 e poi decrescendo: nel 2031 comunicazioni relative al 2000!!!! Il fatto che una legge dello Stato prescriva il controllo dell'operato del concessionario pubblico fino a 31 anni dopo la consegna del ruolo testimonia il profondo malessere in cui regna la riscossione locale e le aspettative dei Comuni.

Soluzione ingiunzione pagamento

La riscossione coattiva diretta richiede professionalità adeguate, L'affidamento a concessionari privati richiede un adeguato contratto e non esime dal puntuale controllo dell'operato del concessionario (vedi ultime vicende legate ai concessionari privati).

Nell'affidamento esterno è importante:

- La durata del contratto: **non servono a nulla contratti di uno/due anni**, perché il concessionario riuscirà a notificare solo l'ingiunzione ma non ad effettuare le fasi successive;
- Definire la fase del «divorzio»: trasmissione all'ente degli accertamenti notificati e non pagati, delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti, dei ricorsi pendenti, etc, anche per evitare che il concessionario incassi scaduto il termine della concessione (con Equitalia tali problemi non ci sono perché, anche quando cesserà di riscuotere per i Comuni la normativa prevede che debba comunque portare a termine la riscossione dei ruoli già consegnati: art.1, comma 686, legge 190/2014);
- Assicurare la proprietà pubblica dei dati prodotti durante la concessione (banca dati), assicurando il costante travaso nel sistema informativo del Comune.

È INNEGABILE L'ESIGENZA DI TUTELARE I COMUNI CON SCHEMI DI CONTRATTO TIPO O CON LA COSTITUZIONI DI CENTRALI DI COMMITTENZA

Andamento riscossioni Equitalia

RISPOSTA INTER. 5-00491 Zanetti - (COMMISSIONE VI – 11 LUGLIO 2013)

«È infatti evidente come, a seguito del decorso di un decennio dall'affidamento del carico all'agente della riscossione, il dato del riscosso tenda strutturalmente ad attestarsi intorno **al 20 per cento**. Ne consegue che anche l'andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato».

	carico iniziale	Sgravi	Carico netto sgravi	Riscosso	% riscossione
2000	54,7	13,7	41	8,2	20,0%
2001	47	24,2	22,8	4,5	19,7%
2002	33,5	13,6	19,9	3,6	18,1%
2003	50,5	28,9	21,6	4,3	19,9%
2004	34,7	7,3	27,4	4,5	16,4%
2005	51,2	12,7	38,5	5,1	13,2%
2006	79,7	26,7	53	8,4	15,8%
2007	71,6	20,4	51,2	6,5	12,7%
2008	60,7	9,8	50,9	6,5	12,8%
2009	76	14	62	5,9	9,5%
2010	81,2	9,8	71,4	5,6	7,8%
2011	82,6	7,1	75,5	3,9	5,2%
2012	84,3	4,8	79,5	2,2	2,8%
totali/media	807,7	193	614,7	69,2	13,4%

Andamento riscossioni Equitalia

Se lo sgravio del ruolo è l'indicatore dell'attendibilità delle poste iscritte a ruolo, la tabella sotto evidenzia come i Comuni siano i soggetti che meglio degli altri effettuano iscrizioni veritiere. Il tasso di sgravio/annullamento delle poste comunali è il 9,7% del totale originariamente iscritto, contro un tasso del 25,5% dell'Agenzia delle entrate ed il 38,5% dell'Inail. Peraltro, il tasso comunale è influenzato dalla Tarsu, che era riscossa in via ordinaria con ruolo e che per tale motivo era costantemente soggetta a sgravi dipendenti da variazioni ordinarie (cambi di residenza/attività), e quindi non di errori nella formazione del ruolo. Al netto dei ruoli Tarsu il tasso di sgravio risulterebbe ancora più basso.

Equitalia- Carichi (risposta interr. 5-00491 Zanetti)

Carico ruoli 2000-2012 (aggiornato al 30 aprile 2013)

dati in €/Miliardi

	Erario	INPS	INAIL	Comuni	Altri Enti	Totale
Carico Affidato Totale	639,4	111,1	13,5	29,0	14,7	807,7
Carico Sgravato Totale	163,3	20,4	5,2	2,8	1,5	193,1
Carico Riscosso	32,2	20,1	1,2	11,1	4,5	69,1
Carico Residuo	443,9	70,6	7,1	15,1	8,7	545,5
di cui Sospeso	11,9	7,1	0,4	0,7	0,7	20,8
di cui Fallimenti (ruoli emessi a carico di soggetti già falliti)	93,7	11,1	1,1	0,9	0,5	107,2
di cui in rateazione						18,6

Percentuali sopra il tavolo:

- 25,5% (sgravi Erario)
- 18,4% (sgravi INPS)
- 38,5% (sgravi INAIL)
- 9,7% (sgravi Comuni)
- 10,2% (sgravi Altri Enti)
- 24% (sgravi Totale)

Fonte dati Inforiscossione

Andamento riscossioni Equitalia

Dati in Euro/mlrd	Totale		Ruoli Ag. Entrate		Ruoli Altro erario		Ruoli INPS		Ruoli INAIL		Ruoli altri enti		
		%		%		%		%		%		%	
CARICO RUOLI AFFIDATO (dal 2000 al 31/12/2015)	1.058,1		795,0		44,1		147,9		16,8		54,2		
a) Sgravi per indebitato	216,5	20,5%	175,0	22,0%	7,4	16,8%	23,3	15,8%	5,9	35,1%	4,9	9,0%	% rispetto al Carico Affidato
Carico Netto (Carico affidato - Sgravi per indebitato)	841,6	79,5%	620,0	78,0%	36,7	83,2%	124,6	84,2%	10,9	64,9%	49,3	91,0%	
b) Carico sospeso	27,7	3,3%	17,5	2,8%	3,5	9,5%	4,3	3,5%	0,2	1,8%	2,3	4,7%	
c) Soggetti falliti	137,7	16,4%	117,6	19,0%	2,9	7,9%	14,2	11,4%	1,2	11,0%	1,7	3,4%	
d) Soggetti deceduti e ditte cessate	78,5	9,3%	65,3	10,5%	1,9	5,2%	7,8	6,3%	0,9	8,3%	2,6	5,3%	% rispetto al Carico Netto
e) Anagrafe tributaria negativa (nullatenenti)	91,6	10,9%	75,9	12,2%	4,2	11,4%	8,0	6,4%	1,1	10,1%	2,4	4,9%	
Carico effettivo in riscossione (Carico Netto - b,c,d,e)	506,1	60,1%	343,7	55,4%	24,2	65,9%	90,3	72,5%	7,5	68,8%	40,3	81,7%	
f) Azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione	314,3	62,1%	242,9	70,7%	14,4	59,5%	40,8	45,2%	4,1	54,7%	12,1	30,0%	
g) Rate a scadere su dilazioni non revocate	25,4	5,0%	14,5	4,2%	0,6	2,5%	8,4	9,3%	0,4	5,3%	1,5	3,7%	
h) Riscosso	81,4	16,1%	35,3	10,3%	3,1	12,8%	23,4	25,9%	1,2	16,0%	18,3	45,4%	% rispetto al Carico effettivo in riscossione
Riscosso + rate a scadere (g + h)	106,8	21,1%	49,8	14,5%	3,7	15,3%	31,8	35,2%	1,6	21,3%	19,8	49,1%	
Magazzino residuo lordo (carico effettivo - f, g, h)	84,9	16,8%	51,0	14,8%	6,1	25,2%	17,7	19,6%	1,8	24,0%	8,4	20,8%	
i) Stima posizioni non lavorabili per effetti norme a beneficio contribuenti (DL 69/2013)	33,8	6,7%	20,3	5,9%	2,4	9,9%	7,0	7,8%	0,7	9,3%	3,3	8,2%	
j) Magazzino residuo netto (stima delle posizioni lavorabili)	51,1	10,1%	30,7	8,9%	3,7	15,3%	10,7	11,8%	1,1	14,7%	5,1	12,7%	

Importi in miliardi di euro

La percentuale più alta d'incasso, nonostante le multe, è realizzata per i Comuni

Le priorità per una rapida riforma

La necessità di provvedere in tempi rapidi alla riforma della riscossione locale deriva, da un lato, dall'ampliamento del numero **di enti/soggetti** che utilizzano, a vario titolo, l'ingiunzione di pagamento e, dall'altro lato, dall'obbligo di avere un quadro normativo certo, **con oneri a carico dei contribuenti certi e trasparenti.**

Dalle informazioni fornite da Equitalia nell'audizione del 20 settembre 2016, emerge un progressivo aumento dei Comuni che hanno deciso di utilizzare strumenti e soggetti diversi per la riscossione: **rispetto ai 6.161 Comuni che nel 2011** utilizzavano il soggetto pubblico nazionale (affidamento di almeno un flusso di riscossione), nel 2015 il **numero scende a 3.622** con una situazione territorialmente molto diversificata.

Sono tre le criticità che necessitano di una rapida soluzione →

1. Il problema dell'aggio

Non c'è alcuna norma espressa che vieta ai Comuni di pretendere il rimborso degli oneri sostenuti per la riscossione, ma anzi c'è un principio immanente nell'ordinamento che pone a carico del debitore il rimborso delle spese sostenute:

- per i ruoli coattivi, lo prevede espressamente l'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999
- per le procedure ordinarie civilistiche c'è l'art. 614 c.p.c.
- per le ingiunzioni di pagamento non è previsto nulla, ma l'art. 10 della legge n. 23/2014 prevede **«l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro»**. La norma prevede **«l'allineamento»**, e non quindi la **previsione di costi simili a quelli di Equitalia**.

Vero è che , l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 prevede che «l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente»

Il Consiglio di Stato, con sentenza 12 giugno 2012, n. 3413, ha ritenuto che la norma in questione va così interpretata: **“il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società *in house*, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali”**.

1. Il problema dell'aggio/costi sostenuti, tra risparmi e maggiori oneri per il debitore

L'aggio ha la funzione di coprire i costi sostenuti per la riscossione coattiva, e quindi non deve servire a conseguire entrate maggiori dei costi.

Guardando alla riscossione locale, essendo tanti i soggetti che riscuotono e tante le modalità organizzative attuate, si verifica una situazione molto variegata.

Analizzando il problema **sotto la doppia angolazione Comune/debitore**, vi sono esperienze in cui:

- il costo sostenuto dall'ente è pari all'aggio applicato da Equitalia ma nulla viene ripetuto dal debitore, fatta eccezione, di norma, per le spese di notifica
- il costo sostenuto dall'ente è pari all'aggio applicato da Equitalia ed è utilizzato un meccanismo analogo a quello del ruolo, con addebito dell'intero importo in caso di pagamento dell'ingiunzione oltre i 60 giorni dalla notifica
- il costo sostenuto dall'ente è superiore all'aggio di Equitalia: in alcuni enti è addebitato almeno in parte al debitore, in altri resta totalmente a carico del Comune

1. Il problema dell'aggio – La proposta Anci

Oggi:

- per una cartella di 100 euro è richiesto un aggio di 6 euro
- per una cartella di 100.000 euro è richiesto un aggio di 6.000 euro

Eppure le spese sostenute per la stampa e l'invio sono le stesse.

Anci propone, per l'ingiunzione di pagamento riformata, la ripetizione di:

- a) una quota denominata “**oneri di riscossione a carico del debitore**”, pari al **3% delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;**
- b) una quota denominata “spese esecutive”, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21.11.2000;
- c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b)

2. Problema Ufficiale della riscossione

Previsto espressamente da due norme di legge:

- Art 7 del DL n. 70/2011: il nomina uno o più **funzionari responsabili della riscossione**, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dal RD n. 639/1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
- analoga disposizione è contenuta nell'art. 4, comma 2-septies del DL n. 209/2002.

L'ultimo concorso per l'abilitazione si è tenuto nel 2003, ed è durato anni. Deve essere bandito dall'Agenzia delle entrate.

Il vuoto crea problemi operativi soprattutto per i Comuni che intendono internalizzare tutte le fasi della riscossione coattiva

2. Problema Ufficiale della riscossione – La proposta ANCI

ANCI propone un percorso semplificato, identico a quello già previsto dalla legge n. 296/2006 per la nomina dei messi notificatori dell'Ufficio tributo.

Soluzione che garantisce sia l'operatività sia la professionalità dei soggetti preposti allo svolgimento di attività sicuramente «invasive» (fermi, pignoramenti presso terzi, eccetera).

.

3. Problema notifica

In ambito tributario la notifica è uno dei principali elementi scatenanti il contenzioso e per le ingiunzioni di pagamento si aggiungono ulteriori problemi dovuti all'incertezza dello strumento di notifica, ovvero se solo con atto giudiziario o anche con raccomandata semplice.

La soluzione più semplice, proposta da ANCI, è quella di prevedere un sistema di notifica identico al ruolo, ovvero.

- notifica con atto giudiziario
- notifica con raccomandata A/R
- notifica con pec

4. Equiparazione cartella - ingiunzione

La normativa prevede che all'ingiunzione di pagamento si applicano anche le disposizioni del titolo II del DPR n. 602/1973 «in quanto compatibili».

La precisazione «in quanto compatibili» crea numerose incertezze e difficoltà operative. Un esempio per tutti, quello **dell'iscrizione ipotecaria**

Le conservatorie dovrebbero essere tenute a iscrivere senza riserva le ipoteche sugli immobili anche quando l'istanza viene presentata dai comuni o concessionari sulla base di ingiunzione fiscale non pagata, e ciò sulla base del rinvio al titolo II del Dpr 602/1973.

Tale tesi è confermata da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania, ma tutto dipende dalle varie conservatorie !!

Infatti, l'Agenzia del territorio con circolare n. n. 4 del 20 maggio 2008 ha ritenuto, anche sulla scorta del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 13635/07, che l'ingiunzione non darebbe diritto all'iscrizione dell'ipoteca, in quanto il mero rinvio alle norme del titolo II del Dpr. 602/73, peraltro previa verifica di compatibilità, non è sufficiente ad attribuire all'ingiunzione fiscale l'idoneità a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca...". Inoltre, la pretesa equiparazione tra ingiunzione e cartella comunque non attribuisce ai comuni e ai "concessionari locali" la gratuità delle formalità ipotecarie, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del D.P.R. n. 602/73, né la gratuità delle certificazioni e delle visure ipotecarie

Aspettative

- AUDIZIONE ANCI SU DL 193/2016
- È indubbio che occorra una riforma organica, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, **non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dalla legislazione per concretizzare l'effettiva riscossione.** Una riforma organica è altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso – in primo luogo – la crescita della *compliance* e l'aumento delle quote riscosse spontaneamente.
- La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite questa si realizza una parità di trattamento tra i diversi livelli di governo, e – a fronte di un debito nei confronti della Pubblica Amministrazione – **si ha la certezza di una effettiva parità di trattamento dei cittadini-contribuenti, indipendentemente dal soggetto deputato alla riscossione e dallo strumento utilizzato.**

- Occorre tener conto delle particolarità del mondo Comuni, non solo in termini di popolazione ma anche in termini di organizzazione/storia (scarsità personale, professionalizzazione, scelte operate nel passato, eccetera).
- Partendo da questa premessa occorre ripensare la riscossione degli enti locali, per permettere a tutti di effettuarla in modo efficiente ed efficace, sia tramite Agenzia entrate-riscossione, sia tramite affidamenti concessionari privati, sia tramite altre soluzioni, ma tutte con l'obiettivo, bene evidenziato nell'Audizione Anci, **di garantire trasparenza e parità di trattamento, perché alla fine il conto finale da pagare deve essere lo stesso, sia che a chiederlo sia l'AdER sia che a chiederlo sia un concessionario privato o il Comune stesso.**

Infine.....

- È condivisibile la soluzione a regime che si sta prospettando con il DI 193/2016, con la possibilità di utilizzare sia il ruolo che l'ingiunzione, perché si soddisfano tutti i fabbisogni comunali.
- Per un Comune di 500 abitanti è impensabile non solo gestire direttamente, ma anche fare una gara, e quindi AdER rappresenta la soluzione più efficiente.
- Per Comune più strutturato che ha attuato un percorso di *compliance* con i proprio debitori, potrebbe essere ottimale gestire internamente tutto il processo, così come avverrà per l'Agenzia delle Entrate, in base anche alle indicazioni contenute nel Rapporto FMI *“un unico ente con un insieme di responsabilità dell'intero processo in termini di assistenza, accertamento fiscale, controlli e riscossione coattiva è ottimale per favorire una gamma completa di approcci coordinati per la gestione della compliance agli obblighi fiscali”*.
- Infine va valorizzata l'esperienza delle centrali di committenza, che in alcuni regioni hanno prodotto risultati difficilmente raggiungibili dal singolo Comune (Gara Intercenter Emilia Romagna).



iFEL Fondazione ANCI

**Istituto per la Finanza
e l'Economia Locale**

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26

00186 Roma (RM)

Tel. 06.688161

Fax 06.6833857

e-mail: info@fondazioneifel.it

www.fondazioneifel.it